

# CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 2826

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AUGELLO, ALLOCCA, BISAGNO, FOTI***Presentata il 16 settembre 1981*

Modifica all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concernente posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progetto di legge che si sottopone al vostro esame tende ad ampliare gli effetti della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, relativa alla posizione e al trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali, estendendone gli effetti per quegli stessi dipendenti che vengono chiamati a presiedere enti morali riconosciuti, laddove questi, per importanza sociale e culturale, e per la consistenza di bilanci o per importanza dei contributi ricevuti da enti pubblici, rivestono caratteristiche di particolare rilevanza economica e sociale.

Oggi, nella società italiana, alcuni enti morali riconosciuti (fondazioni, associazioni culturali, ecc.) rivestono particolare importanza sociale ed economica sia per l'intensa opera promozionale nel campo della cultura, dell'arte o delle manifestazioni a scopo sociale sia per consistenza economica o patrimoniale che sottrae all'interesse privato.

Il concetto della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, è quello di consentire ai dipendenti eletti a cariche presso enti autonomi territoriali di ottenere, a loro richiesta, di essere collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti.

La finalità della legge è chiara, avendo per obiettivo di esonerare da impegni ed obblighi conseguenti al rapporto di pubblico impiego coloro i quali siano chiamati ad assolvere compiti di particolare impegno presso altri enti, e con funzioni direttive.

La richiamata importanza oggi assunta dagli enti morali riconosciuti di particolare prestigio e consistenza patrimoniale rende opportuno la estensione della facoltà prevista dalla legge soprarichiamata ai presidenti di enti morali riconosciuti ai sensi di legge che amministrano patrimoni economicamente e socialmente consistenti e comunque con un bilancio annuo non inferiore a lire 500.000.000.

**PROPOSTA DI LEGGE**  
—**ARTICOLO UNICO.**

L'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di consiglieri regionali, presidenti di giunta provinciale, assessori provinciali di province con più di 700.000 abitanti, sindaci di capoluogo di provincia o di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, presidenti di enti e di aziende con amministrazione autonoma, di enti autonomi territoriali con più di 1.000 dipendenti, presidenti di enti morali riconosciuti ai sensi di legge con bilancio non inferiore a lire 500 milioni annui, sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti ».